

Rey 6745

ATTI PUBBLICI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

VENEZIA

CONVENZIONE


per la disciplina della concessione avente ad oggetto
l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e
l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, dinanzi a me, dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me di accordo, rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15 febbraio 1913, n. 89

PREMESSO

che è stata registrata in data 2/10/1985 apposita Convenzione rep. 6479 tra il Magistrato alle Acque ed il Consorzio Venezia Nuova per l'esecuzione di studi, sperimen-



÷	
¥.	
	tazioni, progettazioni ed opere relative alla salvaguardia
	di Venezia e della sua laguna le cui premesse si intendono
T-12-20-20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	qui integralmente riportate;
	- che, così come previsto dall'art. 21 della L. 798/1984,
	sono stati disposti con la legge 910/1986 ulteriori finan-
- J. C	ziamenti per la realizzazione degli interventi finalizzati
•	alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
	- che sulla presente Convenzione sono stati preliminarmente
	sentiti in data 18/9/87 il Comítato Tecnico di Magistratu-
	ra ed in data 23/9/87 il Comitato Interministeriale di
	Indirizzo, Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4
·,	della L. 798/84;
	- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione
	della presente Convenzione mediante polizza fidejussoria
	in luogo del versamento della cauzione definitiva;
	- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura di
	Venezia, ai sensi della L. 23/12/1982 n. 936, non risulta
	che a carico dei responsabili del Consorzio e dei respon-
<u>.</u>	sabili delle singole Imprese componenti il Consorzio
	stesso, dei rispettivi familiari e conviventi sussistono
	procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una
	delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.
*	27/12/1956 n. 1423 ovvero provvedimenti indicati nel I
	comma, nonchè negli artt. 10 ter e 10 quater della L.
	31/5/1965 n. 575 così come modificata dalla L. 12/9/1982

n. 646; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto. Si sono a tale fine presentati davanti a me, dott. Pietro Cangiano - Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato ai contratti: DA UNA PARTE il dott. Salvatore di Girolamo, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici E DALL'ALTRA il dott. Luigi Zanda nato in Cagliari il 28/11/1942 domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 3976/a, sede del Consorzio "Venezia Nuova", delegato dal Consorzio concessionario a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta delibera del Consiglio Direttivo del 24/7/1986 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alle parti. Costituiscono parte integrante del presente atto anche l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio "Venezia Nuova" con le successive modificazioni che si allegano al presente atto sotto la lettera "B". Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Magistrato alle Acque, d'ora in poi, per brevità, denominato "Concedente", avvalendosi della facoltà concessa dal 3° comma dell'art. 3 della L. 29/11/1984 n. 798 affida, ai sensi e per gli effetti della L. 24/6/1929 n. 1137 ed alle condizioni appresso indicate, al Consorzio "Venezia Nuova" denominato, per brevità, "Concessionario", la realizzazione degli interventi consistenti in "studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa -con interventi localizzatidelle "insulae" dei centri storici ed a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982, così come espressamente indicate dall'art. 3 lett. a), c), d), 1) della L. 798/84; la realizzazione delle attività predette avrà luogo limitata ai finanziamenti previsti dalla L. 910/1986 e secondo un piano di interventi così come specificato al seguente art.



2.

Per il completamento degli interventi affidati e per la realizzazione degli ulteriori che si renderanno necessari, saranno stipulate, in funzione dei finanziamenti che saranno via via disposti nelle leggi finanziarie così come indicato dall'art. 21 della L. 798/84, di volta in volta, apposite convenzioni, con lo stesso Consorzio "Venezia Nuova" con espresso riferimento al 3 comma dell'art. 3 della L. 798/84.

ART. 2 - PIANO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi oggetto della presente Convenzione sono contenuti nel limite di spesa di lire 171.000.000.000.= (centosettantunomiliardi - I.V.A. compresa) e sono i seguenti:

a) Studi e sperimentazioni, compresa l'attività del Servizio

Informativo da eseguire nel limite orientativo di spesa

di lire 13.000.000.000.= (tredicimiliardi): nell' ambito

di tale previsione di spesa sarà eseguita, oltre all'attività del Servizio Informativo, l'attività di studio e

sperimentazione che interesserà: idrodinamica; ecologia;

opere mobili e fisse; dispositivi di regolazione; ambiente; gestione del sistema ed il monitoraggio, così come

precisato nel piano operativo.

b) Opere di natura sperimentale, impianti ed ulteriori opere

a carattere definitivo nel limite complessivo di spesa di

**	
	1) Bocca di Lido: progetto di massima preliminare dello
	sbarramento e delle opere foranee di armatura. Proget-
	tazione, di massima ed esecutiva, nonchè esecuzione di
	un primo stralcio delle opere fisse di sbarramento
See Fig.	(consistente nella protezione e stabilizzazione dei
	fondali). Progettazione, realizzazione e prove sui
	prototipi di paratoie. Il tutto nei limiti orientativi
	di spesa di lire 52.000.000.000.= (cinquantaduemi-
	liardi).
	2) Bocca di Malamocco: progetto di massima preliminare
	dello sbarramento e delle opere fisse di armatura.
*	Progettazione di massima ed esecutiva, nonchè esecu-
2-1	zione di un primo stralcio delle opere fisse di sbar-
<u></u>	ramento (consistente nella protezione e stabilizza-
	zione dei fondali). Il tutto nel limite orientativo di
-	spesa di lire 22.000.000.000.= (ventiduemiliardi).
	3) Bocca di Chioggia: progetto di massima preliminare
	dello sbarramento, del porto rifugio e delle opere
<u> </u>	foranee di armatura. Progettazione, di massima ed
	esecutiva, nonchè esecuzione di un primo stralcio
	delle opere fisse di sbarramento e del porto rifugio
	(consistente nella protezione e stabilizzazione dei
	fondali).
	Il tutto nel limite orientativo di spesa di lire
AND THE STREET, STREET	19.000.000.= (diciannovemiliardi).

	4) Opere interne alla laguna: completamento opere prote-	
	zione Forte S. Andrea, II stralcio opere di difesa	
	dell'abitato di Malamocco; II stralcio opere di	
	difesa dell'abitato di Sottomarina; II stralcio opere	
i e	di difesa dell'abitato di Pellestrina; marginamenti	
	lagunari; il tutto nel limite orientativo di spesa di	
	lire 53.000.000.= (cinquantatremiliardi).	
	5) Indagini geognostiche e prove geotecniche necessarie	
	per la progettazione delle opere alle bocche ed in-	
	terne alla laguna nel limite orientativo di spesa di	
J	lire 12.000.000.= (dodicimiliardi).	
	Tali interventi sono specificatamente descritti nel piano	(3.48)
8	operativo allegato sub "C" che forma parte integrante e	_
	sostanziale del presente atto.	_
	Al piano operativo è allegato un elenco prezzi, allegato sub	
	"D", relativo agli interventi di massima le cui singole voci	_
	sono state definite con riferimento ai prezzi approvati	
	nell'ambito della Convenzione rep. 6479 del 12/7/1985, e	20
	aggiornati.	m. 1-61-
	Si conviene che tutte le indagini di carattere sperimentale	
eg (*	da effettuare in laboratorio e tutti i modelli siano esegui-	
	ti di norma presso il Centro Sperimentale del Magistrato	
	alle Acque, con sede in Voltabarozzo (Padova).	
	ART. 3 - DISCIPLINA ED APPROVAZIONE DEL	-
	PROGRAMMA GENERALE DEGLI INTERVENTI	

Il Concessionario, dopo l'intervenuta registrazione decreto di approvazione del presente atto alla Corte Conti, e prima della presentazione del programma generale, sottoporrà agli organi tecnici del Magistrato alle Acque il progetto esecutivo relativo al modulo sperimentale delle paratoie mobili. Inoltre, sulla base delle prescrizioni contenute nel piano operativo allegato sub "C" e nel programma di massima che viene allegato sub "E" nonchè delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del presente atto, il Concessionario, entro 120 giorni dalla predetta data registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione della presente concessione, presenterà all'approvazione del Concedente, un dettagliato programma degli interventi relativi ai tempi esecutivi degli studi, attività opere da realizzare, individuate secondo le indicazioni di priorità all'uopo dettate dal Magistrato alle Acque. ordine alla formulazione delle predette indicazioni priorità, il Magistrato alle Acque si riserva di sentire la Regione Veneto ed i Comuni interessati. Il programma generale degli interventi di cui al precedente comma -che si riconnette al programma generale approvato con voto n. 55 reso nelle adunanze del 23/5/86 e 6/6/86, e con D.P. 20/330 del 1/7/86, relativo alla Convenzione rep. 6479dovrà essere redatto tenendo anche conto delle previsioni contenute nella Proposta di Piano Generale degli Interventi



fino al 1995, realizzata dal Consorzio "Venezia Nuova" su indicazione del Magistrato alle Acque e dei criteri che la hanno ispirata. Il programma generale degli interventi, contenuto nei limiti del termine della concessione e dei finanziamenti disponibili, salvo motivate riduzioni da parte del Concedente, comprensivo di imprevisti e revisione prezzi nonchè degli oneri di cui al successivo art. 11 lett. b) sarà articolato secondo i seguenti punti a), b), c), d).

- a) Il piano di massima per l'elaborazione ed aggiornamento degli studi teorici e sperimentali e per l'attività del Servizio Informativo dovrà contenere, per ogni intervento, la relazione tecnica con una sommaria descrizione dell'attività, oltre alla relativa previsione di spesa.
- b) Progetto di massima preliminare dello sbarramento e delle opere foranee di armatura alle tre bocche di porto.
- e di quelle a carattere definitivo elaborati in conformità alle previsioni del D.M. LL.PP. 29/5/1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti ed opere dello Stato).
- d) Piano di massima delle indagini geognostiche e prove geotecniche indispensabili per la progettazione delle opere.

Per eventuali ritardi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 15 del presente atto.

In sede di approvazione del programma, il Magistrato alle

	Acque potrà formulare richieste di variazione in ordine sia
	ai tempi esecutivi che all'impostazione del quadro generale
	di spesa ed alla definizione della progettazione di massima
	delle opere. Inoltre, in relazione ai risultati delle
	sperimentazioni, effettuate dal Concessionario nell'ambito
Company of the Compan	delle precedenti Convenzioni rep. 6393 del 24/2/1984 e rep.
_	6479 del 12/7/1985, il Concessionario potrà suggerire, ed il
	Magistrato alle Acque richiedere, modifiche ed adeguamenti
	delle ricerche, studi, verifiche e sperimentazioni quali
	definite nel programma generale stesso, da esprimere prima
- /	di dar corso all'esecuzione delle opere.
_	Qualora dovesse rendersi necessaria la rielaborazione della
	progettazione di massima, di cui alle lettere b), c), il
	piano di massima delle indagini geognostiche e prove
	geotecniche di cui alla lettera d) -ovvero del piano degli
-	studi e sperimentazioni di cui alla precedente lettera a), a
	seguito del compimento delle nuove attività indicate ai
	sensi del precedente comma- il Concessionario dovrà provve-
1	dere alle relative incombenze, ripresentando quindi il
=+1	programma generale degli interventi, opportunamente variato
	per i profili interessati, all'approvazione del Concedente.
	In sede di approvazione il Concedente stabilisce dei termini
	per la presentazione dei programmi e progetti esecutivi di
	ogni singolo intervento.

ART. 4 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

	Il Concessionario, ottenuta l'approvazione del programma
	generale degli interventi, dovrà presentare, secondo le
	priorità formulate dal Concedente Magistrato alle Acque ed
	entro i termini fissati dallo stesso, i progetti esecutivi
M _{ij} s	di ogni singolo intervento, comprendenti gli studi, le
E	sperimentazioni e l'esecuzione di opere che dovranno essere
	redatti in piena conformità alle disposizioni del D.M.
1	LL.PP. 350/1895 e dovranno essere corredati dal programma
	dei lavori previsto dall'art. 1 della L. 10/12/1981 n. 741.
	Le relative stime dei lavori saranno determinate alla
	stregua del computo metrico estimativo e dei prezzi defini-
, t	ti come previsto dall'art. 2, 3 comma della presente
	Convenzione.
	I progetti esecutivi di ogni singolo intervento saranno
	approvati di volta in volta dal Magistrato alle Acque il
	quale potrà richiedere le variazioni che si renderanno
	opportune e dovrà accertare la congruità di eventuali nuovi
	prezzi. Nell'eventualità che siano eseguite campagne dati
¥	chimico-fisici della laguna, monitoraggi sulla qualità delle
	acque, modelli per lo studio dello sversamento degli
* *	inquinanti agricoli, studi sull'inquinamento industriale,
	civile, agricolo e termico, studio sul porto, studio proget-
	tuale delle fognature, il Magistrato alle Acque si riserva
	di concordare con la Regione Veneto e con i Comuni interes-
	sati la loro partecipazione all'attività istruttoria. Il

Concessionario non potrà dar corso alle attività di cui ai progetti esecutivi prima di aver ottenuto tale approvazione. Nella Convenzione 6479 si stabiliva che l'attuazione interventi di chiusura alle bocche di porto era subordinata, oltre che al completamento degli studi sul disinquinamento della laguna, ad una verifica di compatibilità con i tempi e gli effetti degli interventi di disinquinamento, in modo da assicurare il necessario coordinamento fra le due operazioni, secondo il parere n. 209 del 27/5/1982 del Consiglio Superiore dei LL.PP. il quale recita: "... Per quanto riguarda i riflessi sull'inquinamento, in linea generale per effetto della regolazione delle bocche, si osserva che una più opportuna circolazione delle acque da realizzare con mezzi idonei potrebbe forse sopperire alla più limitata ma perenne riduzione degli scambi laguna/mare. Più in generale, il danno all'ambiente può essere superato, ove si attuino nella fase preventiva (cioè prima della costruzione e dell'esercizio delle opere di regolazione) i provvedimenti necessari indicati innanzi e che qui si sintetizzano: 1) accurata indagine conoscitiva dell'ambiente fino alla costruzione di un modello dell'ecosistema lagunare previsto di un "input" il più completo possibile; 2) accelerato sviluppo delle opere di depurazione, raggiungendo almeno il 65% di avanzamento nell'attuazione



del piano direttore;

- 3) interventi per il dragaggio dei sedimenti nelle zone di particolare concentrazione degli inquinanti depositati e per l'uso di prodotti più idonei, ai fini della protezione della qualità dell'ambiente lagunare, in agricoltura e nell'economia domestica;
- 4) attuazione di una severa disciplina dei limiti di accettabilità degli scarichi nel quadro di un'accorta revisione dell'attuale normativa in materia ...".
- Il Concessionario prende atto che, prima di attuare gli interventi di chiusura delle bocche di porto, si dovrà verificare l'ottemperanza alle prescrizioni espresse dalla Convenzione 6479 sopra riportate, ovvero che gli interventi di chiusura non riducano sensibilmente lo scambio idrico alle bocche di porto e che pertanto non aggravino lo stato di inquinamento della laguna.

Tale verifica sarà effettuata dall'apposito organo costituito presso il Consiglio dei LL.PP. con D.M. del 20/12/1986.

Le conclusioni tecniche di tale organo saranno sottoposte
all'esame del Comitato Interministeriale di Indirizzo,

Coordinamento e Controllo di cui all'art. 4 della L.

798/1984.

ART. 5 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta della concessione per l'esecuzione delle opere e per ogni altro corrispettivo o

rimborso da corrispondersi ammonta a lire 171.000.000.000.= (centosettantunomiliardi) in conformità al piano generale di spesa approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della L. 798/1984. L'Amministrazione concedente si riserva di aumentare o l'importo contrattuale mediante appositi ridurre aggiuntivi in relazione all'entità effettiva della disponibilità finanziaria da destinare alla realizzazione delle attività oggetto della concessione. Nel caso di riduzione dell'importo contrattuale, il Concessionario non potrà avanzare pretese di compensi di sorta se non il pagamento delle prestazioni e dei lavori già eseguiti. ART. 6 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE fatto espresso divieto al Concessionario di cedere, tutto od in parte, la presente concessione a terzi. I1Concessionario procederà all'esecuzione delle opere direttamente ovvero tramite le Imprese consorziate anche tra loro associate ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L. 584/1977 e successive modificazioni. Resta ferma in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni. In caso di affidamento dell'esecuzione di lavori specialistici ad altre Imprese gli adempimenti previsti dalla L. 646/1982 saranno effettuati dal Concedente come disposto

	dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data
	8/6/1983 n. 1/2439.
	Eventuali subappalti che dovranno essere comunque preventi-
	vamente autorizzati, ai sensi della vigente normativa,
	potranno essere affidati, per una quota complessiva pari al
	20% dell'importo delle opere affidate in subappalto, ad
	imprese locali.
	Il Concedente rimarrà comunque estraneo a tutte le obbliga-
	zioni del Concessionario nei confronti dei suoi eventuali
	fornitori, appaltatori, subappaltatori e terzi in genere,
P1 17	dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi
	tra il Concessionario ed i detti soggetti senza che mai si
	possa, da chiunque, assumere una responsabilità diretta o
	indiretta, contrattuale o aquiliana del Concedente.
	ART. 7 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
	Le opere e gli impianti compresi negli interventi oggetto
	della presente concessione dovranno essere eseguiti nel
	rispetto della normativa per le opere di competenza del
10.5	Ministero dei LL.PP
	Il Concessionario si impegna comunque a provvedere a quanto
	occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi
	delle opere ed in particolare:
	a) ad eseguire le progettazioni nonchè le verifiche conse-
	guenti alle sperimentazioni ed agli studi effettuati in
	conformità al piano operativo allegato;

b) ad ottenere le approvazioni, le autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di enti locali, di enti pubblici e privati, di amministrazioni e di organi statali per l'approvazione ed agibilità delle opere nonchè a predisporre e definire gli eventuali spostamenti ed interruzione dei pubblici servizi; c) ad eseguire le opere in conformità alla progettazione approvata nei termini fissati in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo; d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo; e) a dare immediata comunicazione al Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori; f) ad osservare, alla stregua di appaltatore e a far osservare, qualora committente nell'esecuzione delle opere, le disposizioni della L. 20/3/1865 n. 2248 all. F, nonchè del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 e tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche in quanto applicabili, con particolare riguardo al Regolamento 350/1895 e successive modificazioni;

g) a rispettare le disposizioni che potranno essere date dal



ŕ

7:00

	a late and becomette eleberations delle propette	
	Concedente per la corretta elaborazione delle progetta-	
	zioni e conduzione delle sperimentazioni e per la buona	
	esecuzione dei lavori;	
	h) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito	
1	l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli inca-	2000
	ricati del Concedente ed ai preposti alla sorveglianza, i	
	quali avranno la facoltà di assistere all'esecuzione dei	
	lavori ed effettuare controlli, secondo quanto prescritto	
	dal successivo art. 9;	
	i) a procedere alle eventuali occupazioni di urgenza ed alle	
4	pratiche espropriative per le aree occorrenti per la	f
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	esecuzione del programma generale degli interventi e dei	
	singoli interventi.	
	ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
,,	Il Concessionario sarà inoltre obbligato:	
	a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in	
	materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di	
	assunzione obbligatoria;	
	b) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei	
	C.C.N.L., ivi compresi gli eventuali accordi locali	<u> </u>
	integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in	l Lacerea presses
	cui avrà attuazione la concessione, utilizzando in via	
	prevalente risorse economiche e sociali locali.	
	I predetti contratti e gli accordi locali integrativi	
	dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino-	The control is received

	alla loro sostituzione;
	c) ad adottare e far adottare nella realizzazione degli
	interventi i provvedimenti e le cautele necessarie per
	garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle
100	persone addette ai lavori e dei terzi e per evitare i
	danni a beni pubblici e privati, nonchè ad osservare e
	far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecni-
-	co, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul
	lavoro;
	d) a far fronte a tutte le spese, ad ogni risarcimento di
	danni a terzi, nonchè ad ogni altro conseguente onere,
	non espressamente posti a carico del Concedente dalla
	presente convenzione.
	E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente per
	quanto previsto nel presente articolo nonchè per danni,
	infortuni ed altro, che dovessero derivare per qualsiasi
	causa al Concessionario ed ai propri dipendenti nella
	realizzazione dei singoli interventi.
	ART. 9 - VIGILANZA
	I modi, le forme, i tempi e l'esecuzione delle attività e
	delle opere comprese nell'affidamento si svolgeranno sotto
2001 Maria Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni An	la diretta sorveglianza degli Uffici all'uopo incaricati dal
	Magistrato alle Acque.
	A tali Uffici sono rimesse altresì le funzioni che il
	Regolamento 350/1895 attribuisce all'Ingegnere Capo ed

	all'Ispettore del Compartimento, ivi compresi i compiti di
	controllo sull'attività della Direzione Lavori del Conces-
	sionario.
	Funzionari degli Uffici incaricati della vigilanza avranno
	la facoltà di visionare i lavori, di effettuare controlli,
	misurazioni, constatazioni, accertamenti vari anche sui
	documenti di cantiere e quanto altro a tal fine necessario,
	operando nel rispetto delle esigenze del Concessionario ed
	in modo da evitare, salvo caso di comprovata gravità,
	ritardi od interruzioni nell'attività.
	Ai predetti incaricati sarà assicurata da parte del Conces-
	sionario ogni possibile assistenza al fine di agevolare
	l'espletamento del relativo incarico.
	Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente tutti
	i chiarimenti tecnici necessari, nonchè i verbali relativi
	alle prove di carico sulle fondazioni e sulle strutture,
	quelli relativi alle prove sugli impianti ed i certificati
	delle prove eseguite presso laboratori autorizzati e
	prescritte dalla legge sui principali manufatti e materiali,
	provvedendo inoltre ad inviare agli Uffici predetti rapporti
2.00	trimestrali sull'attività svolta.
	ART. 10 - ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATIVO

In ottemperanza alle indicazioni in proposito contenute nel

piano operativo ed in funzione integrativa rispetto alle

attività già svolte nell'ambito della precedente Convenzione,

	il Concessionario dovrà provvedere allo sviluppo della
	attività del Servizio Informativo costituito dal Consorzio
	Venezia Nuova in esecuzione delle precedenti convenzioni.
	A detto Servizio è demandato il compito di raccogliere e
and Houseware rest commercial	vagliare tutte le informazioni relative all'ambiente fisico
	della laguna ed alle attività che si svolgono nel compren-
	sorio, cooperando anche con gli altri Enti che interagiscono
	nel territorio (Enti di ricerca, Amministrazioni Locali,
Samuel on Park t	Aziende, ecc.) sì da permettere di definire le rispettive
	politiche di intervento nell'ambito di un quadro conoscitivo
	generale.
	Il materiale di studio raccolto dal Servizio Informativo
	resta di proprietà dell'Amministrazione concedente. Copia di
	esso, con specifico riferimento ai dati mareografici, topo-
	grafici ed idrografici in genere comunque rilevati, verrà
	inviato all'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque.
T	ART. 11 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
	Agli effetti della liquidazione della spesa, la predetta
	concessione è regolata come segue:
*	a) per l'esecuzione degli studi, delle sperimentazioni e
CONTRACTOR A	delle opere di qualsivoglia natura oggetto della presente
	convenzione, l'importo da corrispondere al Concessionario
	sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al
	successivo art. 12 con il sistema a misura, per quanto
	attiene_le_forniture_e-le_opere,ed-a-forfait_pergli



studi e sperimentazioni in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti esecutivi di intervento approvati dal Concedente;

- b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte, in dipendenza delle funzioni ad esso demandate ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge; restano escluse le spese compensate con la percentuale di cui alla successiva lettera e);
- c) le progettazioni di massima preliminare, le progettazioni
 di massima ed esecutive nonchè la contabilizzazione e
 direzione lavori, saranno compensate da parte del Concedente sulla base delle aliquote calcolate applicando
 anche le tariffe professionali vigenti, tenuto conto
 della particolarità delle opere da progettare e riportate
 nel programma generale degli interventi approvati preven-

tivamente dal Concedente stesso.

Eventuali modifiche progettuali non sostanziali imposte
dal Concedente e comunque rientranti nel programma gene-
rale degli interventi non costituiscono motivo per la
corresponsione di compensi aggiuntivi;
d) per il funzionamento del Servizio Informativo di cui al
precedente art. 10 verranno rimborsate al Concessionario
le spese effettivamente sostenute e documentate con
idonei giustificativi nel rispetto del preventivo di
spesa presentato dal Concessionario stesso ed approvato
dal Concedente. Le tariffe relative alle prestazioni del
personale addetto al Servizio Informativo saranno ag-
giornate annualmente in relazione agli aumenti dei prezzi
verificatisi nella annualità precedente e con riferimento
al relativo Indice Istat del costo della vita;
e) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessio-
nario, ivi incluse le spese di assistenza legale ed
amministrativa presso Enti, Ammministrazioni e Conces-
sionari, collaudi, spese generali ecc., saranno compen-
sati con quota percentuale pari al 12% da calcolarsi sui
corrispettivi consuntivi lordi delle prestazioni di cui
alle precedenti lettere a) e d), ivi compresi i compensi
revisionali; sull'ammontare delle spese di cui alla
precedente lettera b) saranno corrisposti i soli inte-
ressi legali; nessun compenso percentuale verrà
corrisposto_sui_corrispettivi_di_cui_alla_precedente

+ 100

	lettera c).
	Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà
	la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Gene-
	rale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063
	previe opportune verifiche e controlli da parte del
	Concedente.
	I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della concessione
	in parola saranno effettuati presso la Tesoreria Provin-
	ciale di Venezia a favore della Banca Nazionale - Filiale
	di Venezia delegata dal Concessionario con atto rep.
	n. 49921 che si allega al presente atto sotto la lettera
	"F" e saranno resi esigibili con quietanza dello stesso
	presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e
	che così si intendono ben fatti per cui l'Amministrazione
	pagante resta esonerata da ogni responsabilità al
	riguardo.
	Resta inteso che in qualunque caso in cui l'incaricato di
	riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per
	conto del Concessionario decada o cessi dall'incarico,
	anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto
	nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta
	pubblicazione nei modi di legge, il Consorzio stesso deve
***********	darne tempestiva notizia all'Amministrazione concedente,
-	in difetto di che questa non assume responsabilità per i
	pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

E REVISIONE PREZZI I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere saranno desunti dall'elenco prezzi di cui all'art. 2 opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo. Ai fini di tale aggiornamento il Concessionario potrà adottare le norme previste dalla L. 10/12/1981 n. 741 previa approvazione da parte del Concedente. Per eventuali nuovi prezzi non contemplati nell'elenco prezzi predetto, si renderà applicabile la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del Regolamento di cui al R.D. 350/1895. I prezzi dei singoli interventi aggiornati a norma del precedente comma saranno soggetti a revisione dei prezzi a partire dalla data della presentazione del relativo programma e progetto esecutivo e secondo le modalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche di competenza dello Stato. Ai fini dell'applicazione di dette norme, resta convenuto ...; quanto segue: a) durante il corso dei lavori la revisione dei prezzi sarà calcolata in base al relativo programma di esecuzione del | singolo intervento, previsto dall'art. 1 della L. 741/1981;

b) per le quote percentuali di incidenza si adotteranno, per



le opere, le tabelle approvate con D.M. 11/12/1978, e per gli studi quelle definite dal Concessionario nei disciplinari dei singoli studi approvati dal Concedente;

c) la decorrenza revisionale sarà fissata dalla data di approvazione del singolo progetto esecutivo cui le opere e gli studi si riferiscono, a norma del D.L.C.P.S. 6/12/1947 n. 1501 e successive modificazioni.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. Il lett. a) saranno liquidati dall'Amministrazione a titolo di acconto, nel corso dei lavori, mediante erogazione delle somme risultanti sulla base di certificati emessi dal competente Ufficio addetto alla Vigilanza e dei relativi stati di avanzamento, approvati o vistati dal Concessionario e trasmessi al predetto Ufficio con scadenza bimestrale. Terminati i lavori si farà luogo all'emissione di un ulteriore certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque ne sia l'importo.

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata dal Concessionario al competente Ufficio di Vigilanza, si darà infine luogo all'emissione dell'ultimo certificato.

Sulle somme di cui sopra saranno praticate le ritenute a

garanzia, che saranno svincolate con le modalità ed alle

	condizioni delle leggi vigenti.
	Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente
	art. 11 lett. b) saranno rimborsati entro 60 giorni dalla
	presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della
	documentazione giustificativa.
	Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'art. 11
	lett. c) e d) saranno contabilizzati con le seguenti
The state of the s	modalità:
	1) per quanto riguarda la quota attinente la progettazione
	di massima preliminare, la progettazione di massima ed
and the second s	esecutiva dei singoli interventi, in unica soluzione dopo
	l'approvazione;
	2) per quanto riguarda la contabilizzazione e la direzione
	lavori, a rate bimeștrali proporzionali all'entità
	dell'avanzamento dei singoli interventi previo parere e
*******************************	certificazione rilasciata dal competente Ufficio di
	Vigilanza;
	3) per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
	Informativo, il corrispettivo verrà erogato a rate bime-
	strali, sulla base delle certificazioni rilasciate dal
	competente Ufficio di Vigilanza.
	La percentuale fissata per gli oneri del Concessionario a
	norma del precedente art. 11 lett. e) sarà corrisposta
	contestualmente a tutti i pagamenti in relazione ai quali
*****	dovrà essere applicata.

ART. 14 - VARIANTI

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, varianti qualitative e/o quantitative che riterrà opportune e con i limiti, modalità e compensi di cui agli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale 16/7/1962 n. 1063. In tal caso il Concessionario non avrà diritto ad ulteriori compensi salvo il pagamento, sulla base dei prezzi in elenco e/o di equivalenti nuovi prezzi, delle opere eventualmente già eseguite, delle forniture già approvigionate o impegnate o da modificare e dei lavori necessari per l'attuazione delle varianti richieste.

ART. 15 - PROROGHE E PENALI

Non saranno ammesse proroghe ai termini stabiliti nel programma dei lavori di ogni singolo intervento, salvo per i casi di forza maggiore o per eventi assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario e che siano riconosciuti tali dal Concedente.

Per tale evenienza la proroga potrà essere concessa su domanda del Concessionario da presentarsi debitamente motivata prima della scadenza del termine.

Per quanto riguarda la presentazione del programma generale degli interventi previsti dall'art. 3, 2 comma, la penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini dallo stesso comma indicati, è calcolata nella misura dello 0,1 per mille dell'importo complessivo del programma stesso.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione dei piani, programmi e progetti dei singoli interventi e per l'ultimazione di ogni singolo intervento, il Concessionario sarà tenuto a pagare una penale nella misura del 0,5 per mille dell'importo dell'intervento stesso. ART. 16 - COLLAUDI I collaudi dei singoli interventi saranno effettuati, in corso d'opera, da una commissione composta da cinque membri o, al massimo, sette membri, nominati dal Presidente del Magistrato alle Acque di cui due da concordare con la Regione Veneto e con i Comuni interessati. Tutti gli oneri relativi al collaudo, ivi compresi i compensi da corrispondere ai collaudatori, saranno a carico del Concessionario. All'occorrenza la Commissione potrà essere integrata con esperti di particolare competenza, senza alcun onere aggiuntivo per il Concessionario. In tal caso il compenso degli esperti, determinato in misura percentuale, sarà liquidato previa decurtazione proporzionale dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo. Si potrà procedere ai collaudi parziali entro 12 mesi dal completamento di ogni singolo intervento. I collaudi parziali degli interventi di dragaggio dovranno intervenire, peraltro, entro 6 mesi dall'ultimazione dei



lavori.

Il collaudo del modulo sperimentale, di cui al precedente art. 3, dovrà intervenire -al fine di consentire l'inizio delle prove sul modulo sperimentale delle paratoie in coerenza con i tempi esecutivi previsti~ entro 10 gg. dal posizionamento del modulo stesso sul luogo ove devono essere eseguite le operazioni di sperimentazione.

Il collaudo dell'intero complesso delle opere, oggetto del presente atto, dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data del verbale di completamento delle attività e servizi oggetto del programma.

ART. 17 - SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la presente concessione qualora emerga che i risultati conseguiti nella progettazione, sperimentazione ed esecuzione delle opere siano manifestamente insoddisfacenti rispetto alle somme erogate ed al perseguimento delle finalità oggetto della L. 798/1984, oltre che dalla presente Convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere la presente concessione in qualunque momento, mediante il pagamento al Concessionario dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dei lavori ancora da eseguire ai sensi dell'art. 345 della L. 20/3/1865

Il Concessionario non avrà nulla a pretendere, fermo il disposto di cui all'art. 30 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P. 1063/1962, in caso di sospensione della esecuzione degli interventi sulle bocche di porto dipendente dalle verifiche di cui all'art. 4 ultimo comma del presente atto.

ART. 18 - RIFERIMENTO A NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti per quanto applicabili nonchè alle disposizioni della L. 2248/1865 (all. F) e del Regolamento approvato con R.D. 350/1895 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modificazioni ed integrazioni che, sebbene non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle leggi n. 741/1981 e n. 646/1982 e successive modificazioni, nonchè, in quanto applicabili, alle previsioni dettate dalla vigente normativa in tema di opere pubbliche.

ART. 19 - OBBLIGHI PARTICOLARI

Ogni eventuale modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio non potrà avvenire senza la preventiva autorizzazione da parte del Concedente, a pena di decadenza

della concessione. Si intende, in ogni caso, consentita l'esclusione delle consorziate dichiarate fallite o di quelle per le quali sia stata adottata motivata procedura di esclusione e delle imprese per le quali sia in corso procedura di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; gli altri casi di esclusione dal Consorzio dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Concedente. La responsabilità per ogni obbligo assunto con la presente Convenzione è solidale per tutti i soggetti facenti parte del Consorzio. ART. 20 - DURATA La presente convenzione avrà validità per 5 anni salvo eventuali proroghe per periodi che verranno definiti in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione degli interventi manifestantesi nel corso del rapporto. ART. 21 - CONTROVERSIE Tutte le controversie tra il Concedente ed il Concessionario, così durante l'esecuzione come al termine del rapporto costituito, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire attraverso amichevoli composizioni, saranno deferite al giudizio di un Collegio composto da cinque arbitri nominati ai sensi e per

gli effetti dell'art. 45 e seguenti del Capitolato Generale

di Appalto approvato con D.P.R. 1063/1962 e successive modi-

ART. 22 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione resta impegnativa per il Consorzio

Concessionario e lo sarà per l'Amministrazione Concedente
solo dopo la prescritta approvazione.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

In base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento l'Amminitrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P. 29/7/1948 n. 1309, l'Amministrazione appaltante accetta, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza fidejussoria da parte della Banca La fidejussione di che trattasi risulta dall'atto autonomo che si allega al presente contratto sotto la lettera "G", La Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Venezia, e per essa i suoi legali rappresentanti i signori Federico Bailo e Mario Noce, costituisce fidejussione nell'interesse del Consorzio "Venezia Nuova" ed a favore del Concedente fino concorrenza della somma di lire 8.550.000.000.= (ottoalla miliardicinquecentocinquantamilioni) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dal Consorzio a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'appalto dei lavori oggetto del presente atto.

La Banca, sempre a mezzo dei nominati suoi legali rappresente contratto.

Il Consorzio Concessionario rappresentato come sopra, accetta la fidejussione e si assume gli obblighi previsti dal
vigente Codice Civile nonchè tutte le spese afferenti alla
fidejussione stessa.

ART. 24 - ALLEGATI

Per gli effetti del presente atto il Concessionario elegge centrattualmente il proprio domicilio presso l'Associazione

- Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:
- A) Procura con delega alla firma del presente atto;
- B) Atto Costitutivo, Statuto e successive modificazioni del Consorzio "Venezia Nuova";
- C) Piano operativo degli interventi;
- D) Elenco dei prezzi unitari;
- E) Programma degli interventi;
- F) Procura con delega alla riscossione;
- G) Polizza fidejussoria.

	ART. 25 - ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE
	Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti
	ecc. niuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consor-
	zío "Venezia Nuova".
13	Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda
<u> </u>	prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R.
	26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto
and analysis on the base of the last of the same party	stesso mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario
	sarà, invece, obbligatorio per il Magistrato alle Acque,
	solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma
(di legge.
·	E richiesto io, dott. Pietro Cangiano, Ufficiale Rogante del
	Magistrato alle Acque, delegato alla stipulazione dei
	contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto,
	mediante lettura fattane a chiara ed intelleggibile voce
	alle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto
	stesso conforme alle loro volontà.
	foding tande
**************************************	Ho Salvavore De Girolamo
	Ho Pietro Congrano